

**Relazione dell'Organismo di Garanzia  
della Fondazione ONAOSI  
Anno 2016**

*Approvata nella seduta del 16 dicembre 2016*

**Premessa.**

Nel corso del corrente anno a far data dalla costituzione, l'Organismo di Garanzia della Fondazione Onaosi si è riunito in data 22/04/2016, 29/07/2016 e 30/09/2016, e tutti i verbali sono stati forniti agli organi di amministrazione dell'Ente anche ai fini degli obblighi informativi di cui alle disposizioni attuative dell'art. 5, comma 2 del Codice Etico.

Nel corso delle suddette riunioni si è proceduto alla verifica preliminare della struttura organizzativa della Fondazione e al monitoraggio delle azioni predisposte dal *management* nel corso del 2015, funzionali all'adozione delle opportune linee guida utili a dar vita al codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2016 ed al contestuale disciplinare attuativo dell'art. 5 co. 2 dello stesso.

Nel corso del corrente anno, oltre alla programmazione delle attività dell'OdG, sono stati svolti gli audit del Direttore Generale e del Responsabile della Trasparenza e sono state offerte alcune possibili scelte interpretative della complessa legislazione vigente in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Si è proceduto altresì alla valutazione della applicabilità alla Fondazione della disciplina normativa posta dalla legge n. 190/2012 e del Decreto legislativo n. 33/2013 così come ora modificato dal D.lgs. n. 97/2016 ed alla coerente esternazione delle novità legislative sopravvenute.

Sono state valutate anche le linee guida ANAC a partire dalla Determinazione n. 8 del 2015 del 17 giugno 2015 pubblicata in G.U.R.I. nel 152 del 3 luglio 2015.

**1. Il quadro normativo e la peculiare posizione delle Fondazioni previdenziali tra le quali va ascritta ONAOSI.**

Dall'insieme della normativa in materia possiamo evidenziare che ONAOSI fa parte e va ascritta tra gli Enti di Diritto privato che assolvono a funzioni pubbliche di natura previdenziale ed assistenziale e dove parte degli organi di vertice sono indicati tra rappresentanti nominati da enti pubblici funzionali.

La normativa vigente ed in parte sopravvenuta nel corso del corrente anno, anche per quanto concerne gli Enti pubblici distingue tra Enti soggetti a controllo pubblico e quelli che tali non sono, tra i quali, a nostro avviso, va compresa la Fondazione ONAOSI.

Per quanto concerne questi ultimi, gli stessi possono trovare utile definizione all'interno del D.lgs. n. 39 del 2013, che all'art. 1 offre la definizione che comprende, oltre agli enti di diritto privato in controllo pubblico, anche gli enti di diritto privato regolati o finanziati, e nei cui confronti l'Amministrazione che conferisce l'incarico:

- svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino anche attraverso il rilascio di autorizzazione o concessioni che comportino l'esercizio di poteri di vigilanza, controllo o di certificazione;
- abbiano partecipazione al capitale;
- finanzino l'attività.

Ora, al di là della peculiarità della posizione di ONAOSI la cui specifica struttura può non corrispondere alla cornice legislativa di riferimento, va

certamente ritenuto che l'attuazione delle complessive disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dovrebbe avvenire per quanto concerne ONAOSI, solo limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dall'Unione Europea.

E' indubbio che il fenomeno che caratterizza il profilo soggettivo di tali Enti è particolarmente complesso e non riconducibile ad una categoria unitaria.

Tanto è che a tale proposito l'ANAC ha individuato nella nota delibera n. 8 del 2015, richiamata in premessa, alcuni indici rivelatori circa la sussistenza del controllo pubblico, quali ad esempio l'istituzione in base alla legge o ad un atto dell'Amministrazione interessata, l'essere compresa nell'elenco dei soggetti pubblici pubblicato annualmente dall'ISTAT<sup>1</sup> etc.

Tuttavia è evidente che ai fini di un corretto inquadramento, occorrerà procedere caso per caso per meglio valutare l'attività svolta e l'eventuale rapporto con l'Ente o gli Enti amministrativi di riferimento.

L'opzione preferibile, per quanto concerne gli Enti di diritto privato non sottoposti a controllo, è quella volta a comprendere quei soggetti che si sostanziano in strutture che hanno un rilievo pubblico in quanto deputate a svolgere attività amministrative ovvero di interesse generale su cui le Amministrazioni esercitano poteri di vigilanza.

Certamente rientrano tra tali Enti le fondazioni bancarie, le Casse di previdenza per i liberi professionisti e le fondazioni e quelle soggettività derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

---

<sup>1</sup> Vedi ora il comunicato ISTAT pubblicato in G.U. 2016 ove si conferma la presenza della Fondazione ONAOSI.

Tali Enti, fra i quali riteniamo non possano esserci dubbi debba essere compresa la Fondazione ONAOSI, non sono soggetti alla normativa integrale in materia di prevenzione della corruzione e dovranno dar vita a specifici protocolli di legalità che fungano da disciplina per l'attuazione dei principi generali della piena trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione sulla base di propri modelli e strumenti regolatori.

Tale impostazione è ora confermata dall'art. 2 bis del D.lgs. n. 33 del 2013 come novellato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, che al comma 3 estende la disciplina complessiva prevista per le pubbliche amministrazioni in materia, solo in quanto compatibile e limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto nazionale e dall'Unione Europea, così confermando quanto già rilevato in relazione alla disciplina inserita nel D.lgs. n. 39/2013.

## ***2. L'analisi dei vigenti protocolli di legalità.***

Come già segnalato in premessa, tra il finire dell'anno 2015 e i primi mesi del 2016 ONAOSI ha adottato, anche in applicazione delle linee guida dell'AdEPP, cui la Fondazione aderisce, un codice etico ed un codice della trasparenza nel rispetto dei principi ivi sviluppati, di onestà, integrità, correttezza, trasparenza e responsabilità.

E' nel quadro di tali disposizioni che vanno enucleati gli obblighi conseguenti che proveremo a riassumere come segue.

Spetta al Responsabile per la trasparenza procedere alla pubblicazione e diffusione di quegli atti e documenti idonei ad assicurare l'integrità e la trasparenza.

*Verona*

*P*

*A*

Si rileva a proposito l'aggiornamento del sito istituzionale e l'inserimento del link "amministrazione trasparente", ove vengono forniti i dati principali sia in relazione agli atti di carattere generale, all'indicazione dell'organizzazione, costi di funzionamento e di gestione, patrimonio e investimenti, servizi agli iscritti compresa la relativa modulistica e le Faq, bandi e contratti, ed infine il modulo delle richieste, funzionale all'accesso civico.

Complessivamente ci pare un insieme di informazioni assolutamente coerente con la normativa in materia di trasparenza ed in grado di ben rappresentare e rendere conoscibili possibili conflitti di interesse o cause di incompatibilità.

Mancano ancora alcuni *curricula* con riferimento ai componenti del Comitato di indirizzo che si auspica possano *de futuro* essere inseriti.

Quanto all'organo di garanzia sono stati inseriti i nominativi dei componenti, i relativi *curricula* e l'indirizzo pec riservato cui indirizzare eventuali segnalazioni ai fini del *whistleblower*.

Risultano anche indicati i compensi o gettoni di presenza riconosciuti ai componenti dell'OdG.

Si ritiene quindi che il Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RPTI) abbia adempiuto con tempestività e piena correttezza ai propri compiti approntando un link del tutto idoneo a soddisfare i migliori *standard* in materia.

L'Organismo ritiene che l'ONAOSI aderendo all'AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), non sia esente dall'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ritenendo pertanto le misure adottate derivanti da specifici vincoli legislativi.

Pertanto i codici adottati in materia di trasparenza ed il Codice etico potranno ritenersi efficaci allo scopo perseguito, in quanto siano conformi ai principi

*avv.*

*✓*

*✓*

legislativi che stabiliscono determinati obblighi gravanti sugli Enti privati che perseguano funzioni di rilievo pubblico, seppure con riferimento alle sole attività di pubblico interesse che trovano disciplina nella legislazione nazionale e dell'U.E..

Tanto è vero che come già rilevato, lo stesso art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, come introdotto dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2026, al n. 3 comprende sul piano soggettivo della sua applicazione anche soggetti privati, non controllati, cui andrà applicata per quanto compatibile e limitatamente all'attività di pubblico interesse, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 come novellato.

### ***3. Sulla necessità di integrare anche elementi funzionali alla prevenzione della corruzione***

Se quanto predisposto in ordine alla costruzione di un modello di trasparenza ed integrità sembra ormai abbastanza completo ed utile ad offrire adeguata attuazione alla normativa applicabile nazionale e dell'Unione Europea *in parte qua*, ed anche al corretto perseguimento delle linee guida AdEPP e delle disposizioni interne, sia del Codice sulla trasparenza che del Codice etico, forse qualcosa di più potrebbe essere fatto in ordine alla programmazione di attività funzionali alla prevenzione della corruzione.

Sotto questo profilo se è vero che la Fondazione è dotata di un articolato organigramma, che delinea la definizione del proprio modello organizzativo, a quanto ci risulta non ha ancora adottato un MOG ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Tale previsione, seguendo le linee guida ANAC n. 8 del 2015 e soprattutto il PNA, di recente aggiornato nel corso del 2016 dalla stessa Autorità Nazionale, potrebbe consentire, in caso di adozione dei modelli organizzativi previsti dalla normativa richiamata, di individuare un ulteriore organismo di vigilanza che non

*Amici*

*P*

*AS*

si occupi soltanto degli aspetti etici ed alla divulgazione della relativa attività, come correlata a quanto indicato nel vigente codice etico, ma sia in grado di interagire con l'organismo di garanzia per prevenire sotto l'aspetto squisitamente legale/penale quella serie di comportamenti in grado di integrare fattispecie penali non solo "a vantaggio e nell'interesse della Fondazione", fattispecie disciplinata dal D.lgs. n. 231/01, ma anche le diverse fattispecie "in danno" della stessa (come contemplato dalla normativa sulla prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 ed ai decreti legislativi correlati).

Ciò potrebbe avvenire attraverso:

- l'adozione di un modello *ex lege* 231/2001 e s.m.i.;
- la mappatura dei vari processi decisionali aventi contenuto rilevante sul piano della prevenzione dei fatti integranti le varie fattispecie penali oggi in continua evoluzione, richiamate nel testo del D.lgs. n. 231/01;
- la predisposizione di un MOG adeguato ed integrato alle fattispecie di cui alla legge n. 190/2012;
- la nomina di un O.d.V. collegiale di cui dovrà far parte anche il funzionario interno chiamato a garantire la trasparenza e l'integrità;
- l'attribuzione di funzioni in collegamento con l'attuale organismo di garanzia, concertando la divulgazione e programmazione delle attività che dovranno riguardare non solo la conoscenza del codice etico e delle disposizioni in esso contenute, ma anche del complessivo quadro normativo in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.


Caroli  
P  
P

Ciò determinerà un concreto affinamento del complessivo strumentario a tutela anche dell'Ente in relazione a qualsiasi fatto o circostanza che dovesse mai coinvolgere gli organi della Fondazione e/o suoi dipendenti, evitando l'applicazione di rilevanti sanzioni amministrative in caso di avvio di procedimenti penali.

Qualora tale indirizzo dovesse essere accolto dagli Organi di vertice dell'Ente, si procederà alla integrazione della complessiva programmazione delle fasi divulgative destinate al personale ed agli organi di amministrazione in coerenza e tenendo conto dei più limitati aspetti sin qui di competenza dell'Organo di Garanzia come disciplinati dal Codice Etico e dal relativo disciplinare attuativo nonché della nuova organizzazione della Fondazione come deliberata dal CdA del 15 dicembre 2016.

Perugia 16 dicembre 2016

  
Prof. Avv. Carlo Calvieri

Dott. Renato Berardi  


Dott.ssa Carmela Termini  
